

Oggetto Contratto di Servizio per il TPL Extraurbano nel Territorio della Città Metropolitana di Torino - Autolinee extraurbane nn. 68 "Torino-Condove" e 91 "Torino-Rubiana". Autorizzazione alla modifica dei Programmi di Esercizio.

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare il Consorzio "Extra.TO S.c.ar.l." (Extra.TO, concessionario del Contratto di Servizio per il TPL Extraurbano nella Città Metropolitana di Torino²) e la Società "Gruppo Torinese Trasporti S.p.A." (GTT, Gestore dell'Autolinea in oggetto nell'ambito del suddetto Consorzio) all'adozione a far data dal 1° dicembre e modifiche delle Autolinee in oggetto nel seguito sintetizzate e riportate in dettaglio nei relativi Programmi di Esercizio (PEA), allegati al presente Documento per farne parte integrante e sostanziale:

- *Autolinea 68 "Torino-Condove"*: prolungamento della corsa PEA n.1523 (SCOLG5, giorni scolastici dal lunedì al venerdì) dall'attuale capolinea di Almese a Condove/Scuole (+13,2 km), come da nuovo orario di esercizio riportato nella tabella allegata;
- *Autolinea 91 "Torino-Rubiana"*: istituzione del nuovo orario di esercizio riportato nella tabella allegata, che prevede l'adozione delle seguenti variazioni:
 - posticipo di 5' dell'orario "base" di partenza da Collegno/Fermi (partenze al minuto 20' - 50' anziché l'attuale 15' - 45'), con conseguente lieve dilatazione dei tempi di interscambio ad Avigliana con i treni provenienti da Torino (interscambio passa da 10 a 15');
 - posticipo di 10' della partenza da Collegno/Fermi delle corse PEA nn. 1417 (FER5-A) - 1417S (SAB-A) attualmente prevista alle ore 13.20 (nuovo orario 13.30), con conseguente "scadenzamento" ad Avigliana rispetto al transito del treno proveniente da Torino (tempo di interscambio >20');
 - posticipo di 15' della partenza da Collegno/Fermi delle corse PEA nn. 1421 (FER5) - 1421S (SAB) attualmente prevista alla ore 14.15 (nuovo orario 14.30); con conseguente "scadenzamento" ad Avigliana rispetto al transito del treno proveniente da Torino (tempo di interscambio >20');
 - posticipo di 15' della partenza da Rubiana della corsa PEA n.1404S (SAB) attualmente prevista alle ore 6.15 (nuovo orario 6.30 e nuovo codice PEA n.1406S per analogia alla corrispondente corsa SCOLG5)
 - posticipo di 5' della partenza da Avigliana della corsa PEA n.1403B (FER5-A) attualmente prevista alle ore 8.39 (nuovo orario 8.44), per mantenere equidistanza temporale tra le corse precedente e successiva, come modificate (cfr. § 1).

L'attuazione delle suddette modifiche, pur comportando un incremento della produzione complessiva dell'Autolinea 68³, risulta compensata dai risparmi derivanti dagli interventi di razionalizzazione dei Servizi in oggetto adottati nel corso del corrente anno di esercizio.

L'adozione del presente provvedimento, pertanto, non configura riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia e non assume rilevanza contabile.

E' fatto obbligo al Consorzio concessionario e alla Società esercente di provvedere a un'adeguata ed efficace informazione alla clientela del presente provvedimento.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

Motivazione

1. La L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2000, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
2. Con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n.4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
3. In particolare, la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n.1 corrispondente alla Provincia di Torino, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
4. Con la L. 56/2014 il legislatore nazionale ha avviato il riordino delle Province che diventano Enti di area vasta oltre che l'avvio delle Città Metropolitane; pertanto la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino (CMT) a cui la L. 56/2014 attribuisce funzioni, tra l'altro, in materia di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
5. Con le L.R. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del Consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese" (Agenzia), il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli Enti territoriali in materia di Trasporto Pubblico Locale;
6. In attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla CMT è stata trasferita all'Agenzia a far data 01/10/2015. A decorrere dalla medesima data la Città Metropolitana è divenuta co-titolare dei contratti di servizio ceduti per quanto riguarda le scelte inerenti la pianificazione e aggiornamento dei Programmi di Servizio di TPL, coerentemente con le funzioni attribuite alle Città Metropolitane dalla L. 56/2014;

7. Nell'ambito delle attività di coordinamento e pianificazione dei Servizi di TPL di cui ai precedenti punti 5 e 6, con Determinazione n.278 del 17/06/2016 l'Agenzia, di concerto con la CMT e a seguito di un articolato percorso di coinvolgimento delle Amministrazioni interessate, autorizzava una revisione complessiva del Servizio delle Autolinee in oggetto, finalizzata a ottimizzare l'opportunità di interscambio con la Linea SFM3 presso le Stazioni di Avigliana e Alpignano;
8. In relazione alle modifiche adottate di cui al precedente punto 7, pervenivano successivamente in Agenzia:
 - la nota prot. n.6752 del 27/07/2016, con cui il Comune di Almese richiedeva di verificare la possibilità di adottare lievi modifiche degli orari vigenti dell'Autolinea 91, al fine di meglio soddisfare le esigenze di mobilità dell'Utenza pendolare interessata;
 - la nota prot. n.9527 del 18/10/2016, con cui il Comune di Caprie, su istanza degli studenti che utilizzano l'Autolinea 68, richiedeva di verificare la possibilità di prolungare la corsa PEA n.1523 (SCOLG5) da Almese a Condove/Scuole, uniformandone di fatto il percorso alle restanti corse dell'Autolinea interessata.
9. In relazione alle nuove richieste pervenute, l'Agenzia sviluppava gli opportuni approfondimenti con la Città Metropolitana di Torino e con la Società, verificandone l'effettiva fattibilità e concordandone l'adozione a far data dal 1° dicembre 2016;
10. Alle luce degli esiti degli approfondimenti svolti, di cui al precedente punto 9, con nota prot. n.10231 del 4/11/2016 l'Agenzia trasmetteva alle Amministrazioni interessate, al Consorzio concessionario e alla Società GTT la nuova ipotesi di orario di esercizio dell'Autolinea 91, specificandone la prevista entrata in vigore dal 1° dicembre 2016.
11. In relazione agli accordi nel merito intercorsi, con nota prot. Agenzia n.9853 del 26/10/2016 la Società GTT confermava la propria disponibilità ad adottare le concordate modifiche dei PEA delle Autolinee in oggetto a far data dal 1° dicembre 2016, secondo quanto specificato in "Decisione";

Valutata la congruità delle analisi svolte e della documentazione raccolta, nonché acquisito il parere favorevole all'adozione delle variazioni in oggetto, ai sensi dell'Art.4.3 della Convenzione⁴, da parte della Città Metropolitana di Torino, che ha collaborato all'istruttoria del presente Documento, si ritiene opportuno procedere alla variazione dei PEA delle Autolinee in oggetto, così come descritto in "Decisione".

Comunicazione

Il presente provvedimento comporta l'adozione, a far data dal prossimo 1° dicembre 2016, delle seguenti modifiche delle Autolinee in oggetto:

- *Autolinea 68 "Torino-Condove"*: prolungamento della corsa PEA n.1523 (SCOLG5, giorni scolastici dal lunedì al venerdì) dall'attuale capolinea di Almese a Condove/Scuole (+13,2 km), come da nuovo orario di esercizio riportato nella tabella allegata;
- *Autolinea 91 "Torino-Rubiana"*: istituzione del nuovo orario di esercizio riportato nella tabella allegata.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Torino, lì 23 novembre 2016

-
- ¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.
- ² *"Affidamento in concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e delle Comunità Montane"*, CIG 0327971°38, rep. n.13689 del 22/12/2010, stipulato in data 01/11/2011 con il Consorzio EXTRA.TO S.c. a r.l. a seguito di conclusione di procedura a evidenza pubblica. Con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Città Metropolitana di Torino è stata trasferita all'Agenzia a far data 01/10/2015. A decorrere dalla medesima data la Città Metropolitana è divenuta co-titolare dei contratti di servizio ceduti per quanto riguarda le scelte inerenti la pianificazione e aggiornamento dei programmi di servizio di TPL, coerentemente con le funzioni attribuite alle Città Metropolitane dalla L. 56/2014.
- ³ Stimata pari a 2.310 vett*km/anno (211 vett*km per il 2016, con avvio della modifica dal 1/12/2016).
- ⁴ Convenzione per il trasferimento dei Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti alla Città Metropolitana di Torino, sottoscritta tra la Città Metropolitana di Torino e l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale in data 29/09/2015.